REPUBBLICA ITALIANA 222/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61790** del registro di segreteria, promosso da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica

certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

- appellante-

contro

***omissis*,** nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Filoia (C.F. FLIRNZ73R31H501A – PEC renzo.filoia@firenze. pecavvocati.it) del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 44/2024 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - depositata in data 7 maggio 2024, notificata il 14 giugno 2024.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps e l'Avv. Valentina Minelli in sostituzione dell'Avv. Renzo Filoia per l'appellato.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana ha accolto il ricorso proposto dal *omissis* – ex appartenente all'Arma dei Carabinieri – teso ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, che era stato calcolato dall'INPS con il cd. sistema misto alla luce dell'anzianità di servizio posseduta dal militare al 31 dicembre 1995 (17 anni e 8 mesi), senza tenere in adeguata considerazione un periodo di lavoro prestato in Germania per sei mesi, che, ove computato dall'Istituto previdenziale, avrebbe innalzato l'anzianità di servizio posseduta al 31 dicembre 1995 e consentito all'interessato di beneficiare del più favorevole sistema retributivo di computo del trattamento previdenziale.

Il giudice di primo grado, tenuto conto del citato periodo estero infrannuale, a tutti gli effetti (ovverosia sia per *l'an* che per il *quantum* del trattamento), ha conseguentemente accertato "il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo a far data dal giorno 1.1.2012", condannando

l'INPS al pagamento delle maggiori somme dovute sui ratei arretrati, maggiorate degli emolumenti accessori, compensando le spese di lite.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello, notificato in data 13 settembre 2024, l'INPS lamentando la violazione degli articoli 50, 52 e 57 del Regolamento CEE n. 833 del 2004 da parte del primo giudice.

Secondo l'appellante INPS la pensione anticipata (ex-anzianità) in esame sarebbe da liquidare secondo la legislazione italiana e tenendo conto della sola contribuzione versata in Italia, potendo la contribuzione versata all'estero, per il periodo di 6 mesi, rilevare solo al momento del compimento della maggior età pensionabile tedesca (che per la Germania sarebbe pari ad anni 65 e 6 mesi), ovverosia alla data del 2 febbraio 2029, data in cui procedere alla liquidazione, con il pagamento degli arretrati.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame.

3. Con memoria, depositata in data 30 luglio 2025, si è costituito in giudizio l'appellato che, ritenendo infondato il gravame avversario, ha concluso con la richiesta di rigetto dell'appello dell'INPS, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore.

Secondo la difesa del militare la sentenza del giudice toscano sarebbe corretta alla luce della normativa comunitaria che regola la fattispecie e andrebbe confermata, poiché le condizioni previste dalla legislazione

tedesca per ottenere il trattamento pensionistico non saranno mai soddisfatte dal pensionato.

4. All'odierna udienza i difensori delle parti, dopo l'illustrazione degli scritti difensivi, si sono riportati ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. L'appellante Inps ha premesso che il *omissis*, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è titolare, dal 3 giugno 2022, di pensione liquidata in regime misto sulla scorta di 46 anni, 1 mese e 28 giorni di servizio (di cui 17 anni e 8 mesi accreditati fino al 31 dicembre 1995).

Attesa l'indicata posizione contributiva, dalla quale risulterebbe che non sono stati raggiunti i 18 anni di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, l'Inps ha conseguentemente applicato il regime retributivo per valorizzare il periodo fino al dicembre 1995 e il regime contributivo per il periodo dal 1° gennaio 1996.

Secondo l'Inps detta liquidazione sarebbe corretta in considerazione della portata degli articoli 50, 52 e 57 del Regolamento CEE n. 833 del 2004, a tenore dei quali il servizio prestato dal pensionato all'estero, ovvero in Germania, per il periodo di soli 6 mesi, non sarebbe utile, all'attualità, ai fini del computo del medesimo nel periodo prestato, e pertanto avrebbe errato il giudice toscano nel computarlo, così da aver

disposto il ricalcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal successivo 1.1.2012.

Ad avviso della difesa del pensionato, invece, il giudice toscano avrebbe correttamente applicato l'istituto della totalizzazione estera (liquidazione della pensione tenendo conto dei periodi di contribuzione all'estero) poiché il *omissis*, alla data del 31.12.1995, non avrebbe maturato solo 17 anni e 8 mesi, come indicato dall'Inps, ma più di 18 anni di servizio utile, atteso che nel computo dovrebbe rientrare il periodo di contribuzione di 6 mesi per il servizio svolto in Germania negli anni 1980 e 1981, non potendosi condividere la tesi dell'Inps per cui trattandosi di un periodo inferiore ai 12 mesi sarebbe possibile valutarlo in Italia solo alla data prevista per la pensione di vecchiaia dello Stato estero, che per la Germania sarebbe pari ad anni 65 e 6 mesi, e a detta data procedere alla liquidazione, con il pagamento degli arretrati.

Il Collegio rileva che l'atto di appello proposto dall'Inps non è fondato, e pertanto deve essere rigettato.

Si osserva infatti che il giudice di primo grado ha correttamente esposto le linee generali dell'istituto della cd. totalizzazione internazionale, previsto nei vari regolamenti comunitari succedutisi nel tempo quale cumulo di tutti i periodi assicurativi maturati nei diversi Stati in cui il lavoratore ha reso il servizio, finalizzato a garantire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.

E' stato così introdotto un compiuto sistema di tutela e sicurezza sociale anche in favore dei dipendenti pubblici di uno Stato membro, che hanno prestato parte della loro attività lavorativa in un altro Stato appartenente all'Unione europea, anche con riferimento alla pensione di anzianità (che rileva nel caso in esame), prevista nel nostro ordinamento, ma ignota ad altri, come precisato dalla, condivisa, giurisprudenza richiamata dal giudice territoriale.

Il giudice toscano ha precisato che la questione in esame attiene, in buona sostanza, all'applicabilità, immediata o differita, della valorizzazione dei contributi esteri.

Ciò che viene in esame non è dunque il tema del (già avvenuto) riconoscimento del periodo infrannuale prestato all'estero dal militare, ma solo il momento della sua valorizzazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico ad esso spettante, che, per l'Inps, applicando la legislazione tedesca, sarebbe da differire al 2.2.2029 (coincidente con il compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione in Germania), mentre per l'interessato comporterebbe un diritto al ricalcolo immediato del trattamento pensionistico (e non differito al 2.2.2029).

Il giudice territoriale ha correttamente rilevato che la tesi dell'Inps, fondata esclusivamente su una risalente circolare, risulta contraddetta dal dato normativo, emergente dal combinato disposto dell'art. 57, paragrafo 2, e dell'art. 52, paragrafo 1, lett b) punto i), del Regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale n. 883/2004, per cui il periodo di sei mesi, in quanto inferiore ad un anno, deve essere comunque calcolato come se fosse maturato sotto la legislazione italiana alla data della liquidazione.

Secondo l'Inps rileverebbero invece gli articoli 50, 52 e 57 del citato Regolamento, nei termini che seguono. In dettaglio il citato articolo 50 (per come richiamato per i pubblici dipendenti dal successivo articolo 60), prevede che:

«1. *Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.*

2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

4. Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3».

Dal primo comma della citata norma, secondo l'INPS, deriverebbe la necessità di determinare la pensione dell'interessato tenendo conto sia della legislazione italiana sia di quella tedesca.

Poiché i contributi versati in Italia sarebbero sufficienti all'accesso alla pensione dal 3.6.2022, data in cui l'interessato ha raggiunto l'età pensionabile stabilita in Italia a quella stessa data, la pensione sarebbe stata correttamente liquidata esclusivamente secondo la legge italiana (ovverosia con "prestazione autonoma") ai sensi dell'art. 52, comma primo, lettera a) del citato regolamento per cui:

"*«1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:*

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma) …"

In altri termini, l'Inps non avrebbe tenuto conto dei contributi inferiori a dodici mesi versati in Germania, in quanto inutili ai fini dell'accesso a pensione, e che non potrebbero essere conteggiati ai fini della misura, perché l'ente italiano deve rispettare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, la legislazione tedesca, ove l'età pensionabile coinciderà con il 2 febbraio 2029. Si dovrebbe, dunque, applicare il comma 4 del citato art. 50 per cui "un nuovo calcolo sarà effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte…"

Avendo, dunque, l'interessato avuto accesso alla "prestazione autonoma" di cui al riportato art. 52 lett. a) (non essendo stato necessario far riferimento, per l'accesso a pensione, ai 6 mesi di contribuzione versata all'estero), secondo l'Inps, non sarebbe applicabile l'art. 57, comma 2, del citato Regolamento (che si applicherebbe solo al diverso caso di cd. doppio calcolo), che si riporta integralmente:

"«*1. In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:*

- la durata di detti periodi è inferiore a un anno,

e

- tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

2. L'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) punto i)"

Ora, a prescindere dagli imprecisi richiami normativi che rendono l'appello dell'INPS piuttosto confuso, si osserva che la tesi prospettata non risulta comunque condivisibile.

Come ha rilevato correttamente l'appellato, il comma 4 dell'art. 50 del citato Regolamento, che prevede un nuovo calcolo d'ufficio "a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte", non risulta applicabile al caso di specie, poiché, come riconosciuto da entrambe le parti in causa, il *omissis* non maturerà mai alcun diritto a trattamento pensionistico in Germania, avendovi lavorato per un periodo di soli 6 mesi, per cui le richiamate "condizioni" mai potranno avverarsi. In altri termini, non saranno mai soddisfatte dal *omissis* le condizioni previste dalla legislazione tedesca per ottenere il trattamento pensionistico.

Come ha correttamente arguito il giudice territoriale, rilevano invece le previsioni di cui al riportato art. 57 del Regolamento ("*Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno*") per cui i contributi inferiori al periodo minimo necessario per la totalizzazione (cioè 1 anno) devono

essere presi in considerazione dagli Stati membri, che possono far valere almeno un anno di assicurazione, anche per il calcolo della pensione teorica (stante il richiamo della norma al calcolo teorico di cui all'art. 52, lett.i).

È, dunque, condivisibile l'affermazione del primo giudice per cui "Si rileva, tuttavia, che il sistema del c.d. doppio calcolo è previsto solo qualora il periodo di contribuzione nello Stato estero sia superiore ad un anno.

Se il periodo è inferiore, invece, l'istituzione che effettua la totalizzazione internazionale lo deve prendere in considerazione sia per accertare il diritto alla prestazione richiesta, sia per calcolare il trattamento pensionistico, se non sorge il diritto ad alcuna prestazione nello Stato in cui il periodo è stato maturato (art. 57 del Reg. n. 833/2004)…Infatti, ai sensi dell'art. 57…i periodi inferiori ad un anno…sono presi in considerazione …calcolando la prestazione…alla data della liquidazione. In altri termini, lo Stato competente (Italia) deve valorizzare la contribuzione estera (tedesca) anche ai fini della misura della prestazione, alla data della liquidazione".

Sotto ulteriore aspetto è condivisibile l'affermazione del primo giudice per cui la circolare di riferimento dell'INPS non richiama alcuna specifica disposizione normativa, limitandosi a rinviare al proprio precedente messaggio n. 14835/1996. (Nella circolare Inps n. 119 del 2012 si legge

infatti che "*Si conferma, tuttavia, che al compimento dell'età pensionabile estera, ossia alla data a decorrere dalla quale l'interessato avrebbe potuto beneficiare della contribuzione estera secondo il sistema pensionistico estero, i periodi assicurativi inferiori all'anno devono essere presi in considerazione nell'assicurazione italiana anche ai fini della misura. Le disposizioni al riguardo, trasmesse in particolare con messaggio n. 14835 del 16 novembre 1996 concernente il requisito contributivo per il diritto a pensione di anzianità, sono da applicare anche alle pensioni anticipate*").

Quanto detto è conforme alla *ratio* delle disposizioni comunitarie in materia di totalizzazione europea dei contributi di cui si è detto, infatti "Per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea, occorre ricordare che l'art. 48 lettera a) del TFUE prescrive, per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure necessarie per il cumulo di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto le diverse legislazioni nazionali, non solo per il sorgere e il mantenimento del diritto alle prestazioni, ma anche per il calcolo di queste ultime (al fine di evitare discriminazioni, rispetto ai cittadini che abbiano prestato attività lavorativa all'interno del solo Stato nazionale di residenza)… Così, l'articolo 45 del regolamento n. 1408/71, al pari dell'articolo 6 del regolamento n. 883/2004, attua il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione quale enunciato all'articolo 48 TFUE.

Si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento, a livello dell'Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto a garantire che l'esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia l'effetto di privare il lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe avuto diritto se avesse compiuto l'intera sua carriera in un unico Stato membro.

Una conseguenza del genere potrebbe infatti dissuadere il lavoratore dell'Unione dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v., in tal senso, CGUE 3.3.2011, T., C-440/09, EU:C:2011:114, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte cass., Sez. lav., ord. 24928/2024).

Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover rigettare l'appello dell'INPS, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Le spese, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del c.g.c., sono compensate in considerazione della novità della questione trattata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. **61790** del registro di

segreteria promosso da **INPS** e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

f.to Beatrice MENICONI f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI